

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Istituto di Storia Medievale e Moderna

N.S. 2

DELIA BLOISE, GIORGIO BRISCHI,  
ANNAMARIA CONTI, LUCIA PILLON, MICHELE ZACCHIGNA

LE MAGISTRATURE CITTADINE  
DI TRIESTE NEL SECOLO XIV  
Guida e inventario delle fonti

*Presentazione di* PAOLO CAMMAROSANO



EDIZIONI DELL'ATENEIO  
ROMA 1982

## GLI STIMATORI DEL COMUNE

di Lucia Pillon

Il fondo *Notarii Extimatorum* dell'Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste è piuttosto esiguo, soprattutto se paragonato al materiale documentario relativo alle altre magistrature triestine. Si compone di soli dodici registri, riguardanti il periodo compreso fra il 1326 e il 1352; frequenti sono le lacune: si possiedono infatti solo i registri di alcuni quadrimestri — la carica tanto degli stimatori che del loro notaio era quadrimestrale — degli anni 1326, 1330, 1335, 1338-1342, 1345, 1346 e 1352. Di questi la maggior parte è completa<sup>1</sup>.

Le registrazioni compiute dai notai si modellano su uno stesso schema. In primo luogo vengono indicati il nome e talvolta il luogo di provenienza di chi richiedeva la perizia; il richiedente poteva identificarsi tanto con il debitore che con quel creditore che avesse ottenuto dal *dominium* triestino — podestà e giudici — la licenza all'intromissione, cioè l'autorizzazione a disporre dei beni del proprio debitore fino a totale soddisfazione del credito concesso-gli. Segue la descrizione del bene: casa, campo, orto o vigna, o frazioni degli stessi, oppure vino, cereali ed altri beni mobili d'ogni genere.

Il ricorso all'asta per insolvenza di debiti che avessero per oggetto derrate alimentari era proibito dagli Statuti cittadini del 1350, mentre prima di quella data non erano esistite in materia limitazioni di alcun tipo. Dalla successiva legislazione statutaria, del 1365, venne prevista al proposito una procedura particolare, secondo cui per i debiti che si riferissero a derrate alimentari e, in genere, a merci o a dazi, si doveva ricorrere all'asta affidata alla direzione dei cancellieri del Comune, senza che i beni dovessero venir preventivamente stimati<sup>2</sup>.

Quando l'oggetto della stima è costituito da beni immobili ne viene indicata la posizione, citando la contrada in cui questi si trovavano ed i confini. Per essere stimato il bene doveva valere almeno 40 frisacensi, somma fissata dalla prima formulazione statutaria (1315) e che rimase inalterata nel corso degli anni. Quindi si espone la causa del ricorso alla stima: nella maggior parte dei casi si trattava di debiti. A volte vengono forniti i termini —

<sup>1</sup> Cfr. B.C.T., A.D., *Notarii Extimatorum*, segnatura ADD4.

<sup>2</sup> S.T. 1350, I, 46, pp. 351-354; S.T. 1365, II, 47, cc. 108v-109.

data e nome del notaio rogatore — dei documenti relativi al processo che stava alla base del ricorso. Viene poi citato il valore del bene, accanto ai dati della perticazione (misura perimetrale) nel caso di immobili, al compenso degli stimatori — per la misurazione 1 grosso per i beni situati entro la cinta muraria cittadina e 2 grossi per i beni ad essa esterni, per l'esecuzione della stima un compenso proporzionale al valore del bene<sup>3</sup> —, al resoconto molto sommario, e sovente omesso, della vendita all'asta e alla data di quest'ultima. Infine, i dati concernenti la vendita: data, luogo — abitualmente le scale del palazzo comunale —, testimoni, acquirente del bene e *preco* che aveva condotto l'asta. Se si verificavano, venivano indicate anche le protestazioni di diritti preesistenti alla proprietà del bene posto in vendita; se erano fondate lo si segnalava, in caso contrario venivano cancellate con un tratto di penna. Si adottava la stessa tecnica quando le parti si accordavano tra loro prima della vendita del bene. Alcuni notai aggiungevano in questi casi al tratto di penna una nota, in cui specificavano i motivi che avevano vanificato l'attribuzione del bene, in caso di protestazioni infondate, oppure, nell'altro caso, l'asta nel suo complesso.

La fisionomia dei magistrati triestini corrisponde sostanzialmente alla definizione generica fornita dal Rezasco a proposito degli stimatori comunali:

«... ufficiali generalmente deputati a stimare i danni dati a' campi e le tenute aggiudicate in pagamento e ogni altra cosa che stimar si dovesse per giustizia, e a dividere gli stabili tra privati». <sup>4</sup>

Gli Statuti della città li descrivono infatti come incaricati della perticazione di ogni proprietà immobile, sia in caso di vendita, permuta o enfiteusi, sia in quello di vendita all'asta per insolvenza di debiti; in quest'ultimo caso gli stimatori erano obbligati ad eseguire anche la stima dei beni, tanto immobili che mobili. Alla stima, ma dei danni, gli stessi ufficiali erano deputati quando si fossero verificate violenze alle proprietà private o a manufatti. Nell'esercizio delle loro funzioni gli stimatori si occupavano talvolta anche di stimare i cavalli.

A tali attività si affiancava il compito di dirigere le aste pubbliche e presiedere al loro corretto funzionamento. Le norme a questo proposito, piuttosto limitate e confuse nella legislazione del 1315, in seguito, attraverso una serie di addizioni distribuite nel corso degli anni, riuscirono a regolamentare in modo esauriente il corretto svolgimento delle operazioni deputate agli

<sup>3</sup> S.T. 1315, I, 58, pp. 19-20; S.T. 1350, I, 20, pp. 72-75. Il compenso degli stimatori non veniva modificato dalla successiva legislazione del 1365 (cfr. S.T. 1365, I, 22, cc. 26v-28).

<sup>4</sup> Cfr. voce «stimadori» in *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, a c. di G. Rezasco, Firenze, 1884.

stimatori. È quanto si può dedurre dall'osservazione del gran numero di casi contemplati dalla legislazione del 1350, ricca di varianti e di norme, soprattutto a riguardo della procedura in caso d'insolvenza per debiti<sup>5</sup>. A giudicare dall'enorme rilievo che le norme relative a quest'ultima rivestono all'interno degli Statuti, e dallo spazio che ad episodi di quel tipo è riservato nei quaderni dei notai degli stimatori, si può ipotizzare che la stima dei beni dei debitori insolventi e la direzione delle aste pubbliche costituissero il compito primo di questi magistrati. È necessario adottare una certa cautela soltanto perché gli Statuti della città ne attribuivano agli stimatori anche degli altri; in base all'esclusiva analisi delle registrazioni dei notai esse possono invece venir tranquillamente definite come loro esclusiva mansione. Tuttavia l'estrema esiguità del materiale documentario non permette a riguardo alcuna affermazione tassativa.

Allo scadere del secolo XIV iniziò a delinearsi la sostituzione dei cancellieri agli stimatori nella direzione delle aste pubbliche. Con gli Statuti del 1365 quei magistrati vennero incaricati di presiedere alle aste che si svolgevano senza l'intervento degli stimatori, aste di cui la legislazione, pur contemplandone l'esistenza, aveva fissato, fino a quella data, soltanto il periodo — 8 giorni — trascorso il quale il bene posto all'incanto poteva essere venduto. Il passaggio sotto la direzione dei cancellieri ne determinò una maggiore regolamentazione; vennero inoltre specificati i casi in cui si poteva ricorrere a tale procedura, cioè quando all'asta si fosse ricorsi a causa di debiti aventi per oggetto derrate alimentari o merci in genere e in seguito al mancato pagamento al Comune di dazi o multe.

Successivamente si verificarono delle periodiche sovrapposizioni dei cancellieri agli stimatori nella direzione delle aste di qualsiasi tipo, dal 1388 al 1393 e dal 1395 al 1400. In seguito tale sovrapposizione sembra essersi stabilizzata, per cui agli stimatori si riservò la sola esecuzione delle perizie<sup>6</sup>. È un fatto che può concorrere a spiegare l'estinguersi della documentazione relativa a questi magistrati con molto anticipo rispetto a quelle di altre magi-

<sup>5</sup> Cfr. per quanto riguarda i compiti degli stimatori S.T. 1315, I, 58 cit.; S.T. 1315, add. del 1321, 1324, 1338, 1340, cc. 31-32 e add. del 1324 e 1340, c. 129v; S.T. 1350, I, 20 cit. e III, 50, p. 364. La procedura delle aste pubbliche era regolata da ulteriori rubriche degli Statuti cittadini, cfr. S.T. 1315, III, 8-13, pp. 71-73; S.T. 1315, II, 165, cc. 112 e add. del 1323, 1324, 1327, 1328, 1330, 1333, 1335, 1337, 1339-1341, cc. 126-130; S.T. 1350, III, 46-53, pp. 351-367.

<sup>6</sup> Cfr. S.T. 1365, add. del 1388 e 1395, c. 196v. Gli Statuti del 1421 continuano a contemplare l'esistenza di due diversi tipi di aste, dirette vuoi dagli stimatori, vuoi dai cancellieri. Nel 1444 si prescrisse però che anche i beni venduti nelle aste dirette da questi ultimi fossero sottoposti a stima, per evitare che venissero ceduti per un valore di molto inferiore a quello reale. Con un'aggiunta ulteriore si stabilì che tutti i beni immobili che dovessero essere venduti ad incanto per qualsiasi ragione lo fossero sotto la direzione dei cancellieri, dopo esser stati stimati (cfr. S.T. 1421, II, 46, pp. 94-102).

strature triestine. Infatti l'assorbimento della direzione delle aste pubbliche da parte dei cancellieri deve aver fatto sì che le registrazioni ad esse relative venissero effettuate da tali magistrati. Sarebbero dovuti così scomparire i quaderni dei notai degli stimatori, composti nella loro totalità, come abbiamo accennato, da registrazioni di quel tipo.

La casistica della procedura per insolvenza era, come si è già rilevato, molto articolata. A questo proposito, per una maggiore chiarezza espositiva, ci si limiterà a fornire uno schema estremamente riassuntivo dello svolgimento di un processo di intromissione e dell'andamento di un'asta pubblica, per poi illustrare le caratteristiche della magistratura ed i problemi suscitati dall'analisi dei quaderni dei notai.

Per la descrizione dello svolgimento dell'asta sono stati utilizzati tanto gli Statuti della città, nelle loro successive formulazioni del 1315, 1350 e 1365, quanto elementi desunti dall'esame dei quaderni. Per delineare la procedura dell'intromissione ed i suoi preliminari ci serviremo invece di un caso che è possibile seguire nell'intero suo svolgersi, quello del creditore Francesco di Aurelia.

Il 14 luglio 1352 Francesco di Aurelia chiedeva agli stimatori in carica, Giusto di Leo e Niccolò di Domenico Burlo, di procedere alla perticazione e stima di una vigna di proprietà di Allegranza, moglie di Niccolò di Domenico Burlo, e di Niccolotta, moglie di Niccolò di Giacomo Burlo; aveva infatti ottenuto dal podestà e dai giudici di Trieste la licenza all'intromissione nei loro beni, in seguito ad un debito non soluto, contratto in precedenza dalle due donne. Di questo caso siamo riusciti a ricostruire i precedenti, attraverso un'indagine nel quaderno dei cancellieri in carica nello stesso anno. È opportuno notare a questo proposito che si tratta dell'unico caso in cui tale operazione è stata possibile: solo per il secondo quadrimestre dell'anno 1352 esistono infatti entrambi i quaderni di queste magistrature, e di conseguenza sono rintracciabili eventuali coincidenze. Si viene così a sapere che il 7 maggio dello stesso anno era stata emanata la sentenza del debito, che fu sottoscritta dai vicedomini. Il 18 maggio furono fissati i termini della comparizione delle due debentrici per ottenere copia della sentenza ed opporre i loro diritti. Il 1° giugno la vertenza si concludeva con un'ingiunzione di pagamento alle due donne; il 12 dello stesso mese Francesco di Aurelia otteneva la sentenza d'intromissione. Alla stima si procedeva, come abbiamo già detto, il 14 ed infine la vigna veniva ceduta a Gebardo Burlo, maggiore offerente all'asta che si era tenuta il 7 luglio. La procedura era quindi sufficientemente agile e, almeno per quanto riguarda gli stimatori, sembrava attenersi alle prescrizioni statutarie, che raccomandavano agli stessi di procedere alla stima del bene il più presto che fosse loro possibile dal momento della richiesta<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> *Notarii extimatorum*, V, c. 43v e B.C.T., A.D., *Cancellaria*, segnatura 2B-2C, V, c. 2v.

La vendita all'asta dei beni dei debitori insolventi si svolgeva sulle scale del palazzo comunale ed era condotta dal *preco*, per tre domeniche consecutive, sotto la direzione degli stimatori. Di queste aste i quaderni dei notai contengono alcuni resoconti, sotto forma di sommarie annotazioni. Alla domenica successiva, la quarta dall'esecuzione della stima, il bene veniva assegnato al maggiore offerente. Il pagamento doveva avvenire entro 8 giorni dalla deliberazione, entro lo stesso giorno se si trattava di bene mobile. Avveniva nelle mani degli stimatori, che consegnavano il bene all'acquirente dopo un mese; dagli Statuti del 1350 questo intervallo venne prolungato di altri due mesi. La transazione così avvenuta doveva essere garantita da un contratto d'acquisto e dalla ricevuta di avvenuto pagamento, rilasciata dal creditore<sup>8</sup>.

È necessario affrontare a questo punto quello che può venir definito il problema centrale dell'analisi dei quaderni di questa magistratura, dal momento che la sua risoluzione contribuisce a chiarire la fisionomia effettiva degli stimatori. In una gran parte dei casi la deliberazione avveniva a favore dell'antico proprietario del bene, in altre parole del debitore. Ad esempio il registro di Valesio di Reurico, in carica nel secondo quadrimestre del 1330, presenta su 99 prestazioni richieste agli stimatori 50 casi di riacquisizione del bene ad opera dell'antico proprietario. La situazione si determinò di fatto e non sembra corrispondere all'esercizio di un diritto di prelazione da parte del debitore. Il fenomeno non veniva infatti contemplato dalla prima redazione degli Statuti (1315), mentre del suo verificarsi dà ampiamente atto l'analisi dei quaderni della magistratura compilati quando quegli Statuti erano in vigore. Alcuni notai — precisamente Valesio di Reurico (maggio-settembre 1330) e Gregorio di Leo (gennaio-aprile 1338)<sup>9</sup> —, in calce alla registrazione della *deliveratio* accennavano inoltre alla possibilità per il debitore di riacquistare il bene appena perduto, pagando, entro 8 giorni dalla data della vendita, la somma per cui era stato ceduto al maggior offerente. Nel 1350 questa soluzione assurse a stato di diritto e venne inclusa nella legislazione nella forma seguente:

«Item volumus quod, si qua venditio facta fuerit ad extimariam Communis de bonis alicuius, et dominus vel domina cuius fuerint dicta bona pre-

<sup>8</sup> S.T. 1315, III, 8 cit.; S.T. 1350, III, 47 cit. Simile, ma meno dilazionata nel tempo, si presentava, a partire dal 1365, l'asta diretta dai cancellieri: era condotta dal *preco* per due giorni consecutivi, tanto feriali che non. Al terzo avveniva la deliberazione e, nello stesso giorno o nel successivo, il pagamento (cfr. S.T. 1365, II, 47 cit). Successivamente, con la stessa addizione agli Statuti del 1421 che prescriveva l'esecuzione della stima anche quando i beni fossero venduti in aste dirette dai cancellieri, se ne fissò la durata di tre domeniche successive, equiparando così la procedura delle due aste, che in seguito coincisero (cfr. S.T. 1421, add. del 1444, pp. 99-100).

<sup>9</sup> *Notarii extimatorum*, I, rispettivamente cc. 34-64 e cc. 83-109.

sentaverit denarios emptionis emptori dictorum bonorum infra octo dies facta deliveratione, pro quibus dicta bona vendita fuerint, quod emptor ipsorum bonorum debeat et teneatur eidem domino vel domine ipsorum bonorum dare et reddere et restituere ipsa bona pro eodem precio quo emerit ad extimariam Communis»<sup>10</sup>.

La disposizione venne sostanzialmente ripresa dagli Statuti del 1365, che contemplavano l'obbligo, per il debitore che volesse riottenere i suoi beni, di pagare oltre al loro prezzo le spese legali in cui il creditore era incorso, e sancivano l'applicazione di tali norme anche quando le aste fossero dirette dai cancellieri<sup>11</sup>.

A spiegare la pratica in-uso a Trieste si può avanzare l'ipotesi che tale procedura venisse introdotta per garantire al debitore una dilazione ulteriore nel pagamento del proprio debito rispetto al termine stabilito dalla sentenza. In media tale dilazione si aggirava sui tre mesi. Inoltre una pratica di questo tipo, se da un lato garantiva una certa stabilità della proprietà fondiaria — il debitore, ed antico proprietario della terra, otteneva quasi sempre la restituzione della sua proprietà — dall'altro permetteva ai detentori del potere comunale di essere a conoscenza e di presiedere ai movimenti di credito connessi a quelli delle proprietà. Ampia era la partecipazione ai traffici documentati dai quaderni, in entrambi i ruoli di creditore e di debitore, di elementi non triestini, trapiantati però nella città, dove esercitavano attività di prestito e di mercatura. Ricorrono di frequente i nomi di Alberti, Catalasino, Soldaneri, Malaspina, Agolanti, Fioravanti, Rinaldi, accanto a quelli di coloro che, negli Statuti del 1350, sono citati come prestatori di denaro ad usura<sup>12</sup>.

Sembra in definitiva che gli stimatori esercitassero un forte peso nella vita economica cittadina, perchè stabilivano il valore delle singole proprietà ed erano in grado, con il presiedere alle aste pubbliche, di agevolare o meno chi vi ricorresse, mentre al tempo stesso controllavano di fatto l'attività di mercanti e prestatori italiani. Questo limitatamente al Trecento, perché, co-

<sup>10</sup> S.T. 1350, III, 47 cit.

<sup>11</sup> S.T. 1365, II, 44, c. 106v.

<sup>12</sup> S.T. 1350, IV, 84, pp. 443-446. Per offrire un'idea della partecipazione di elementi italiani alle attività documentate dal fondo *Not. Extim.*, possiamo riferirci al quaderno di Valesio di Reurico (I, cc. 34-64). Sui 150 elementi che sotto ogni titolo — debitori, creditori ed acquirenti — parteciparono alle attività registrate, 30 sono di sicura provenienza non triestina. E ancora, per quanto riguarda le attività di prestito e mercatura: da Gregorio di Leo, notaio nel I quadrimestre del 1338, Pietro della Lana veniva citato in quanto creditore di Rantolfo Balardo, poichè quest'ultimo non gli aveva pagato dei panni di fustagno (I, c. 94v). Una registrazione del I quadrimestre del 1340, quando occupava la carica di notaio Domenico Zuileto, testimonia l'esistenza nella città della pratica del prestito in denaro, ad opera, in quel singolo caso, di Givardo, figlio di mastro Ognabene, nei confronti di Pietro Alberti (II, c. 13v).

me si è visto, nel secolo successivo quello che sembra costituire il compito più importante di questi magistrati, la direzione delle aste pubbliche, venne assunto dai cancellieri del Comune, rimanendo agli stimatori la sola esecuzione delle perizie.

Conviene ancora accennare ad un altro punto caratteristico delle registrazioni di questi magistrati triestini. Si tratta di una formula, presente sia nei quaderni che negli Statuti del 1350: la «*deliveratio sive spalmatio facta legitime... leoni lapideo posito super scalis palacii nomine alicuius*»<sup>13</sup>. La si utilizzava quando il bene veniva venduto a persona che, pur avendo concorso all'asta, non fosse presente al momento della deliberazione. Si trattava della probabile persistenza nella pratica comune, e di riflesso nella legislazione, di un ricorso ad una simbologia materiale.

Accanto ai casi di riacquisizione, cui si è già accennato, si verificava tutta una serie di ricorsi alla stima, che sembrano fondarsi su reali situazioni di insolvenza. Ne è sintomatico il vero e proprio pignoramento che avveniva nel 1352 ai danni di Mauro, figlio del defunto *Mattia de Los*<sup>14</sup>.

Infine sottolineiamo alcuni aspetti della legislazione relativa a questa magistratura, che in parte giungono a confermare le ipotesi sull'identità degli stimatori. Enumerandoli schematicamente si citerà in primo luogo l'assoluto controllo che, attraverso questa magistratura, il Comune triestino o, più specificatamente, il *dominium* che lo dirigeva riusciva ad esercitare sui movimenti delle proprietà. Se, in ultima analisi, questo controllo era svolto dal *dominium* di Trieste, chi presiedeva di fatto ai traffici erano gli stimatori, grazie alla loro concreta possibilità di determinare il valore dei beni e di intervenire nello svolgimento delle aste pubbliche, influenzando così fattivamente ed in maniera determinante sui traffici creditizi cittadini. Perciò se da un lato quella che si può ricavare dagli Statuti è una fisionomia dello stimatore come funzionario, privo di autonomia, dall'altro la prassi ci fornisce un'immagine ben diversa di questi magistrati, che in realtà erano dotati di potere e di importanza all'interno della città durante il Trecento. Verrebbe così ad essere spiegata un'altra caratteristica della magistratura, quale il notevole concorso alla carica di esponenti di famiglie triestine che, pur non appartenendo a quelle famose Tredici Casade che tradizionalmente sono riconosciute gruppo dominante cittadino, possono venir individuate come tali: Rubeo, Zuileto,

<sup>13</sup> S.T. 1350, III, 48 cit. Più tardi, dalla legislazione del 1421, al «leone di pietra» venne sostituita una colonna del palazzo comunale (cfr. S.T. 1421, II, 44, pp. 88-89). Dagli stessi Statuti vennero specificati i casi in cui si ricorreva a tale pratica, come non era stato fatto dalle legislazioni precedenti. Il fatto può confermare l'ipotesi che l'espressione rappresenti un ricorso alla simbologia materiale, il cui significato era in un primo momento immediatamente recepibile, per poi non esserlo più, tanto che negli Statuti del 1421 si avvertì la necessità di richiamarlo.

<sup>14</sup> *Notarii extimatorum*, V, cc. 48-49.

Goppo e Niblo, per fare alcuni nomi. Ampio spazio è dedicato dagli Statuti all'esposizione sia del meccanismo di elezione degli stimatori e del loro notaio che delle norme che limitavano l'accesso a tali cariche, esposizione che è sostanzialmente conforme alle prescrizioni statutarie relative alle altre magistrature<sup>15</sup>. In particolare si rileva l'insistenza della legislazione tanto nel vietare agli stimatori di rioccupare la carica se non dopo un anno dallo scadere del mandato, quanto nel proibire loro di venire a patti con terzi prima dell'esecuzione della stima. Il fatto che tali norme per lo più non si trovino nella prima elaborazione degli Statuti (1315), ma vengano aggiunte gradatamente, tramite addizioni, è sintomo della tendenza degli stimatori ad avocare a sé stabilmente l'esercizio di una carica che poteva garantire una certa capacità d'intervento d'interesse privato nei procedimenti economici e amministrativi cui essi presiedevano<sup>16</sup>.

Dai quaderni dei notai degli stimatori si potrebbero desumere importanti indicazioni di storia sociale, attraverso un'opera di schedatura capillare condotta su più fronti: cioè da un lato dei debitori e creditori, dall'altro delle proprietà fondiari citate e di tutti i dati che le riguardano. Considerata la relativa esiguità del materiale documentario in questione, la sua esecuzione non presenta eccessive difficoltà. La rassegna sistematica di quanti fruirono dell'ufficio in questione offrirebbe la possibilità di ampliare le conoscenze sulla popolazione triestina e sul tipo di attività da questa condotte: individuazione di elementi dei ceti notarile, mercantile ed artigianale, della presenza e del ruolo dell'elemento slavo, di quella dei toscani, o più genericamente di italiani, nella città, dell'esercizio dell'usura, dei legami esistenti fra elementi italiani e componenti del gruppo dominante cittadino. Questa indagine però, quando non si voglia pervenire a risultati parziali e poco significativi, dovrebbe essere condotta parallelamente ed in continuo confronto con analo-

<sup>15</sup> Cfr. *I cancellieri del Comune*, nota 12. È opportuno notare che il meccanismo di elezione di tali magistrati subiva alcuni mutamenti col succedersi delle legislazioni durante il secolo XIV. Così se in un primo momento al Maggior Consiglio venivano demandate elezione e conferma di una delle due terne precostituite di candidati («... cum fuerint ellecti omnes predicti extimatores cum eorum notariis, tunc balotentur in Maiori Consilio ad pixides et ad balotas terni...») (cfr. S.T. 1315, I, 40, p. 10), successivamente l'elezione dei due stimatori venne distinta da quella del notaio (cfr. S.T. 1350, I, 19, pp. 71-72) ed infine si procedette all'elezione di un singolo candidato per volta («... Correctum est presenti statuto ibi: *et cum fuerint ellecti dicti quatuor extimatores tunc bini balotentur et cetera, quod balotentur unus contra alium prout alii officiales*») (cfr. S.T. 1365, add. del 1402, c. 196v). Il mutamento probabilmente era motivato dalla volontà di eliminare, almeno a livello istituzionale, la possibilità che, indipendentemente dalla votazione del Maggior Consiglio, si costituissero associazioni di candidati.

<sup>16</sup> Cfr. S.T. 1315, add. del 1338, c. 31. Tre successive addizioni prescrivono agli stimatori di vacare per un anno dalla carica allo scadere del mandato (cfr. S.T. 1315, add. del 1319 e 1331, c. 15 e add. del 1340, c. 32r).

ghe schedature relative ai quaderni delle altre magistrature triestine.

Per la schedatura delle proprietà invece i quaderni degli stimatori costituiscono un materiale privilegiato, a motivo della ricchezza di indicazioni in essi contenute a questo riguardo. Gli elementi ricavabili da un'operazione di questo tipo potrebbero venir utilizzati per due fini: per una ricostruzione topografica della città e del suo territorio — nomi delle contrade, interne ed esterne alla cinta muraria —, per l'indagine sull'economia rurale dell'epoca — localizzazione delle proprietà private, qualità delle colture, condizioni di viabilità campestre e di irrigazione, grado di frazionamento del suolo, importanza dell'agricoltura all'interno dell'intera vita economica cittadina.

- III (99) cart.; cc. 12 num. rec. (14 *facies* bianche); cm 30,5 x 21.  
1396, *reg.* I; *font.*: Toma Ros; *not.*: Antoni de Vedan.  
Vaste macchie che obliterano e corrodono il testo. A c. 6 asportazione della metà esterna.

αDD4 Notarii Extimatorum

a cura di L. Pillon

1. Gaspar de Munari jan. 1326. Valesius de Henneurico mad. 1330. Angelus de Angelis jan. 1335. Gregorius de Leo jan. 1338. Hector de Hugolino mad. 1339.

cart.; cc. I, 135; cm 30,5 x 11.

Inserite modernamente le cc. 33, 65, 82, 110.

- I cc. 1-32 (4 *facies* bianche)  
1326, *reg.* I; *extim.*: Johannes Rubeus, Paganus de Bascilius; *not.*: [Gaspar de Munari?].

Nelle carte iniziali registrazioni del mese precedente. Alle cc. 13-32 macchie di umidità e muffe con perdita di testo.

- II cc. 34-64 (7 *facies* bianche)  
1330, *reg.* II; *extim.*: Salomon de Alborio, Pasotus Zuiletus; *not.*: Valesius de Riuricus.

A c. 62r registrazione del 7 dicembre 1330.

- III cc. 66-81  
1335, *reg.* I; *extim.*: Simon Niblus, Artuicus Zuiletus; *not.*: Anzulus de Anzulis.

- IV cc. 83-109 (2 *facies* bianche)  
1338, *reg.* I; *extim.*: Nardolus de Drusmano, Simon de Iudicibus; *not.*: Gregorius de Leo.

Nelle carte iniziali registrazioni del quadrimestre precedente. A c. 87r registrazione del 26 aprile 1338. Alcuni fascicoli fattizi, di dimensioni inferiori a cm 30 x 11, ottenuti dalla cucitura di carte singole.

- V cc. 111-136 (2 *facies* bianche)  
1339, *reg.* II; *extim.*: Artuicus Zuiletus, Bertullus de Stoiano; *not.*: Hector de Hugolinis.

Coperta originaria in pergamena floscia alle cc. 111 e 136; la c. 136 è stata utilizzata per registrazioni. Foglio volante applicato a c. 112v.

2. Domenicus Ziuletus jan. 1340. Tomas Ade jan. 1341.

cart.; cc. 190; cm 30 x 11.

Inserite modernamente le cc. 1, 82.

- I cc. 2-81 (3 *facies* bianche)  
1340, *reg.* I; *extim.*: Girolodus de Henneuricho, Marcus Burlo; *not.*: Dominicus Zuiletus.

Nelle carte iniziali registrazioni del quadrimestre precedente. Alle cc. 43-48 registrazioni del periodo compreso fra 7 apr. e 5 magg. 1340; le carte, che dovevano trovarsi originariamente in fine quaderno, sono state inserite tra le cc. 42v e 49r, che recano entrambe registrazioni del 5 mar. 1340. Alle cc. 43-48 originario fascicolo fattizio di 6 carte singole cucite insieme. Coperta originaria in pergamena floscia alle cc. 2 e 81. Le cc. 43-81 sono di dimensioni inferiori a cm 30 x 11. Asportazione del margine inferiore a c. 76.

II cc. 83-190

1341, *reg. I*; *extim.*: Nicolaus Saracenus, Artuicus Zuiletus; *not.*: Thomas Ade.

A c. 85 registrazione del luglio 1340. Alle cc. 86-92 registrazioni del quadrimestre precedente. Alcuni fascicoli fattizi, di dimensioni inferiori, ottenuti dalla cucitura di carte singole. C.146 volante. Coperta in pergamena floscia alle cc. 83 e 190; le cc. 83r e 190v sono state utilizzate per registrazioni.

3. Michael Castigna. 1342 jan. Bartholomeus de Mesaltis. 1342 sept.

cart.; cc. 151; cm 29 x 10,5.

Inserite modernamente le cc. 1, 88.

I cc. 2-87 (1 *facies* bianca)

1342, *reg. I*; *extim.*: Johannes de Genano; Marcus Burlo; *not.*: Michael Castigna.

Nelle carte iniziali registrazioni del quadrimestre precedente. Alle cc. 84-86 sono riportate le *protestationes* in merito a diritti preesistenti sui beni venduti all'asta. Alcuni fascicoli fattizi, di dimensioni inferiori a cm 29 x 10, ottenuti dalla cucitura di carte singole. Coperta in pergamena floscia alle cc. 2 e 87.

II cc. 89-151 (2 *facies* bianca)

1342, *reg. III*; *extim.*: Justus de Brencha, Priamontus de Reuricho; *not.*: Bartholomeus de Mesaltis.

A c. 90v registrazione del 5 aprile 1340. Alle cc. 149 e 150r registrazioni del 5 gennaio 1343. Alcuni fascicoli fattizi, di dimensioni inferiori a cm 29 x 10, ottenuti dalla cucitura di carte singole. Coperta originaria in pergamena floscia alle cc. 89 e 151. Alle cc. 89r e 151v compaiono registrazioni obliterate.

4. Domenicus Ziuletus. 1345 jan.

cart.; cc. 86; cm 29 x 21,5.

Inserita modernamente la c. 1.

I cc. 2-86 (35 *facies* bianche)

1345, *reg. I*; *extim.*: Johannes Çigotus, Michael de Rubeis; *not.*: Dominicus Ziuletus.

A c. 7 registrazione del 10 dicembre 1344. Alle cc. 33-51 registrazioni

del quadrimestre precedente. Le cc. 33-72 misurano cm 29 x 12. Foglio volante inserito fra le cc. 32 e 33.

5. Albericus de Basilio. 1345 sept. Clemens Ade. 1352 sept.  
cart.; cc. 52; cm 29,5 x 10,5.

I cc. 2-36 (1 *facies* bianca)  
1345, *reg.* III; *extim.*: Odoricus de Cipriano, Bernardone Rubeus; *not.*: Albericus de Bascillio.

Cc. 2-3 membr.; a c. 2 asportazione del margine superiore esterno; a c. 2r scritte obliterate, alle cc. 2v e 3r registrazioni di altro carattere (elenco di persone che contraevano matrimonio). Alle cc. 4-25 asportazione del margine superiore esterno. Nelle carte iniziali registrazioni del quadrimestre precedente; nelle successive registrazioni del mese successivo. Alcuni fascicoli fattizi, di dimensioni inferiori a cm 29 x 10, ottenuti dalla cucitura di carte singole.

II cc. 38-52 (3 *facies* bianche)  
1352, *reg.* II; *extim.*: Justus de Leo, Nicolaus condam Dominici Burli; *not.*: Clemens Ade.

Nelle carte iniziali registrazioni del quadrimestre precedente. A c. 51 registrazione del 18 settembre 1352. Alcuni fascicoli fattizi, di dimensioni inferiori a cm 29 x 10; ottenuti dalla cucitura di carte singole. Alle cc. 38 e 52 coperta in pergamena floscia.

βc-βe Vicedominaria

a cura di D. Bloise

1. Geraldus Rubeus. 1322. Iustus de Viana. 1326. Geraldus Rubeus. 1326.  
cart.; cc. 111; cm 31 x 23,5.

I cc. 1-14  
1322; *viced.*: [Geraldus Rubeus?].

Quaderno degli atti di procedura civile con registrazioni relative all'anno 1322.

II cc. 15-60  
1326; *viced.*: [Iustus de Viana].

Quaderno degli atti privati con registrazioni relative agli anni 1322-1326.

III cc. 60-111  
1326; *viced.*: [Geraldus Rubeus].

Quaderno degli atti privati con registrazioni relative agli anni 1322-1326.

Coperta originaria in pergamena floscia alla c. 60.